

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

LXXXII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GARLATO

INDICE	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	811
Comunicazioni del Presidente:	
PRESIDENTE	811
Inversione dell'ordine del giorno:	
PRESIDENTE	811
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
GUI e BETTIOL GIUSEPPE: Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova. (2910)	812
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):	
Disposizioni per la classificazione, sistemazione e manutenzione delle strade di uso pubblico. (2666); CAMANGI: trasferimento alle province delle strade extraurbane comunali, di bonifica ed ex militari. (459); RIGAMONTI ed altri: Sistemazione e riclassificazione delle strade comunali e provinciali. (1593)	812
PRESIDENTE	812, 813, 815, 816, 817, 818, 819, 820
DI FILIPPO	812
CURTI	813, 818
GUARIENTO, <i>Relatore</i>	813, 816, 818
GUERRIERI EMANUELE, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	813, 815
MAGNO	813
MERENDA	813
RIGAMONTI	814, 815, 816, 817
FILOSA	815
PACATI	816

	PAG.
TOGNI, <i>Ministro per i lavori pubblici</i>	816
	817, 818, 819, 820
POLANO	817
MESSINETTI	819
VERONESI	819, 820
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	821

La seduta comincia alle 17.

SANZO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Spampinato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che il deputato Musolino sostituisce il deputato Spallone nella discussione dei provvedimenti relativi alla viabilità minore, mentre il deputato De Marzi sostituisce l'onorevole Antoniozzi per l'intera seduta.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, propongo un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame della proposta di legge n. 2910.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gui e Bettiol Giuseppe: Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova. (2910).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Gui e Bettiol Giuseppe: « Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, di questa proposta di legge sono già stati approvati i primi cinque articoli. Restano ora da esaminare gli ultimi due.

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, ne do lettura e li pongo successivamente in votazione:

ART. 6.

Il Consorzio per la zona industriale ed il porto fluviale di Padova provvede in conformità ai piani particolareggiati, alla assegnazione delle aree provenienti dalle suddette espropriazioni a singole aziende per l'impianto di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati ed opere annesse, fissando un sovrapprezzo sul valore d'esproprio nella misura che sarà stabilita dal Consiglio direttivo dell'Ente, con deliberazioni da approvarsi dal prefetto.

I proventi di tale sovrapprezzo verranno devoluti alla spesa per le opere necessarie per i servizi pubblici della zona industriale e del porto fluviale.

Nell'atto di assegnazione dovrà essere indicato il termine entro il quale dovrà essere iniziato il funzionamento dello stabilimento e la penale a favore del Consorzio per il ritardo ».

(È approvato).

ART. 7.

« Le strade pubbliche costruite dal Consorzio entro i confini della zona industriale e del porto fluviale saranno iscritte ad ogni effetto di legge nell'elenco delle strade comunali ».

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni per la classificazione, sistemazione e manutenzione delle strade di uso pubblico. (2666) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Camangi: Trasferimento alle provincie delle strade extra-urbane comunali, di bonifica ed ex militari. (459) e dei deputati Rigamonti ed altri: Sistemazione e riclassificazione delle strade comunali e provinciali. (1593).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge « Disposizioni per la classificazione, sistemazione e manutenzione delle strade di uso pubblico » (2666) e delle proposte di legge di iniziativa del deputato Camangi. « Trasferimento alle provincie delle strade extraurbane comunali, di bonifica ed ex militari » (459) e dei deputati Rigamonti ed altri: « Sistemazione e riclassificazione delle strade comunali e provinciali » (1593).

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, siamo giunti all'articolo 20 per la cui discussione abbiamo preso come base il testo del mio articolo sostitutivo, proposto d'intesa coi Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici. Di questo articolo sostitutivo, procedendo alla votazione per divisione, abbiamo ieri affrontato il primo comma emendato con l'aumento — dal 60 all'80 per cento della spesa — del limite massimo del contributo di sistemazione.

È stato anche approvato un comma aggiuntivo del seguente tenore: « Nella determinazione della misura percentuale del contributo di cui al comma precedente si terrà conto delle condizioni di bilancio delle singole Amministrazioni provinciali ».

Mentre si discuteva un altro comma aggiuntivo, un'importante votazione in Aula costringeva a rinviare la discussione. Oggi dobbiamo, quindi, riprendere l'esame, appunto, da questo emendamento, che è stato presentato dal Governo ed è del seguente tenore:

« Il Ministro dei lavori pubblici esercita un'azione di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni di appalto dei lavori e sulla loro esecuzione e progettazione ».

DI FILIPPO. Dal momento che è già inserito nelle leggi dello Stato il principio per cui il Ministero dei lavori pubblici esercita, attraverso i suoi organi, la sorveglianza sulle opere il cui costo è da esso integrato o sovvenzionato, a che serve, questa particolare specificazione? Non so proprio a che cosa serva, a che cosa miri questo doppione!

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

CURTI. Vorrei che la cosa venisse precisata bene, perché l'espletamento di queste funzioni di controllo da parte del Ministero dei lavori pubblici può dar luogo a qualche grosso inconveniente, di origine burocratica, come già si è verificato e si verifica tuttora per la esecuzione di alcuni lavori.

In altre parole, io preciserei, dicendo che l'azione di controllo verrà esercitata dai suoi organi periferici. In questo modo, noi escluderemo la possibilità del ripetersi di un'interpretazione restrittiva della norma, per cui debba essere rimesso a Roma, al Ministero, tutto quanto concerne le operazioni di progettazione, di esecuzione, ecc.

PRESIDENTE. Secondo me, un'interpretazione nel senso temuto dall'onorevole Curti non è possibile, in quanto le norme sul decentramento restano valide.

CURTI. Non costa comunque nulla a specificare.

PRESIDENTE. Se si vuole, possiamo allora dire: «...attraverso i suoi organi centrali e periferici...».

Ma, qual'è la sua conclusione circa questo emendamento proposto dal Governo, onorevole Curti?

CURTI. Non sono contrario ad esso, ma vorrei, ripeto, fosse fugato il timore che la cosa possa essere interpretata in una forma restrittiva.

PRESIDENTE. Qual'è il parere dell'onorevole Relatore?

GUARIENTO, *Relatore*. Io mi limiterei a dire che il Ministro per i lavori pubblici si riserva di esercitare, attraverso i suoi organi dipendenti, un controllo sulle opere che vengono eseguite.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non è la stessa cosa, perché l'esecuzione segue l'appalto. Comunque, credo che il comma potrebbe assumere la seguente più appropriata formulazione:

« Il Ministero dei lavori pubblici, attraverso i suoi organi centrali e periferici, esercita una azione di controllo e vigilanza su tutte le operazioni di appalto e sulla progettazione ed esecuzione dei lavori ».

MAGNO. Questo controllo in che cosa dovrebbe consistere?

PRESIDENTE. In quel che si crederà opportuno di dover controllare.

GUERRIERI EMANUELE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Inviare tecnici sul posto, controllare come si svolgono i lavori, ecc.

MAGNO. Ma ci sono alcuni controlli già previsti dalla legge. Dobbiamo proprio aggiungerne altri. Se lo si vuol fare, bisogna, allora, specificare di quali altri controlli si tratta. Questa azione di controllo arriva, per esempio, a fermare i lavori?

MERENDA. Secondo me, sì.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti, pongo in votazione il comma aggiuntivo nella nuova formulazione proposta poco fa dal Sottosegretario:

« Il Ministero dei lavori pubblici, attraverso i suoi organi centrali e periferici, esercita un'azione di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni di appalto e sulla progettazione ed esecuzione dei lavori ».

(È approvato).

Passiamo ora al secondo e al terzo comma, ossia, alla parte restante dell'articolo, sulla quale non sono stati presentati emendamenti.

Ne do lettura e, poiché nessuno chiede di parlare, li pongo in votazione:

« La somma di lire 180 miliardi è stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici come segue:

Nell'esercizio 1957-58	. . .	L.	1 miliardo
» 1958-59	. . .	»	5 miliardi
» 1959-60	. . .	»	12 »
» 1960-61	. . .	»	18 »
» 1961-62	. . .	»	26 »
» 1962-63	. . .	»	33 »
» 1963-64	. . .	»	41 »
» 1964-65	. . .	»	44 »

Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi ».

(È approvata).

Do, ora, lettura della nuova formulazione dell'articolo 20, come risulta dagli emendamenti approvati e la pongo in votazione:

« Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato, entro il limite di lire 180 miliardi, a concedere alle Amministrazioni provinciali un contributo fino all'80 per cento della spesa riconosciuta necessaria per la sistemazione generale delle strade che saranno classificate provinciali, ai sensi del precedente articolo 19.

Nella determinazione della misura percentuale del contributo di cui al comma precedente si terrà conto delle condizioni di bilancio delle singole amministrazioni provinciali.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

Il Ministero dei lavori pubblici, attraverso i suoi organi centrali e periferici, esercita una azione di controllo e di vigilanza su tutte le operazioni di appalto e sulla progettazione ed esecuzione dei lavori.

La somma di lire 180 miliardi è stanziata sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici come segue:

Nell'esercizio 1957-58 . . .	L. 1	miliardo
» 1958-59 . . .	» 5	miliardi
» 1959-60 . . .	» 12	»
» 1960-61 . . .	» 18	»
» 1961-62 . . .	» 26	»
» 1962-63 . . .	» 33	»
» 1963-64 . . .	» 41	»
» 1964-65 . . .	» 44	»

Le somme non impegnate in un esercizio saranno utilizzate negli esercizi successivi ».

(È approvato).

Gli onorevoli Rigamonti, Di Nardo e Curti hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 20-bis:

« Per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge il Ministero dei lavori pubblici, in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, anticiperà le quote di spesa a carico degli Enti locali, previo riconoscimento del debito da parte degli stessi.

Nei casi di dimostrata impossibilità degli Enti locali di garantire i mutui, tale garanzia sarà data dallo Stato ».

Prego l'onorevole Rigamonti di volere illustrare tale emendamento.

RIGAMONTI. Onorevoli colleghi, la vostra indubbia conoscenza della materia, potrebbero anche esimermi dall'illustrazione. Comunque, dirò brevemente che questo articolo aggiuntivo è stato a noi ispirato da una ragione fondamentale, quella di dare la possibilità agli Enti locali di avere i mutui richiesti, risolvendo così la non più oltre sostenibile situazione, per cui, anche quando essi sono riusciti a superare le enormi difficoltà che si frappongono alla concessione dei mutui, debbono attendere ancora mesi e mesi, e a volte, anni, prima di poter disporre dei mutui stessi.

Questo articolo aggiuntivo, infatti, per la prima parte, autorizza il Ministero dei lavori pubblici, vale a dire lo Stato, ad anticipare le quote di spesa a loro carico, in attesa che le amministrazioni stesse perfezionino le pratiche relative ai mutui: in tal modo, le provincie potranno, già nel frattempo, avviare i lavori in programma. Abbiamo, in sostanza,

preso, quasi alla lettera, quanto è già sancito nella legge 2 gennaio 1952, n. 10, che modifica la legge 10 agosto 1950, n. 647, relativa all'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia settentrionale e centrale. Secondo la predetta legge tutti i lavori appaltati, che fruiscono del contributo da parte dello Stato, vengono eseguiti con anticipazione delle quote da parte dello Stato, il quale si rifà, poi, delle somme date alle provincie, incassando i mutui contratti da queste con la Cassa depositi e prestiti.

Ci sarà, nel caso, certamente la preoccupazione da parte degli onorevoli colleghi, che tutto questo, ad un certo momento, possa ridurre la somma dei 180 miliardi per quanto riguarda lo svolgimento del programma. Io penso, però, che se noi dobbiamo avere di queste preoccupazioni, vale a dire credere, in sostanza, all'impossibilità che, nel giro di otto anni, le provincie possano contrarre i mutui e, quindi, far fronte ai loro obblighi verso le ditte appaltatrici, o, nel caso specifico, verso lo Stato che anticipa, allora meglio sarebbe che noi smettessimo subito di discutere, perché ciò significherebbe che fin da ora noi siamo convinti che la legge non sarà mai operante.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'emendamento, essa ripropone un problema che, in più ampie proporzioni, si è già discusso, quando è stato chiesto che tutti i mutui contratti dagli Enti locali siano garantiti dallo Stato. In questo emendamento, limitiamo, però, la cosa a quelle provincie che dimostrino veramente di trovarsi nell'impossibilità di garantire i mutui. Il numero delle provincie che si trovano in queste condizioni, non lo si conosce con esattezza, ma, comunque, raggiunge, all'incirca, il terzo di esse. Ad ogni modo, io ritengo che noi dovremmo inserire questo comma, anche se si trattasse di una sola provincia. Infatti, non mi sembra giusto fare una legge, in base alla quale, una parte qualsiasi del territorio nazionale italiano, fosse anche quello di una sola provincia, si trovi posto nell'impossibilità, per mancanza di garanzie sui mutui, di concorrere ai benefici previsti dalla legge stessa.

Questo, in breve, lo spirito che ci ha spinti a presentare questo articolo aggiuntivo. Aggiungo subito che, secondo noi, se questo articolo aggiuntivo non venisse approvato, ciò significherebbe il ripetersi, ma in una forma, questa volta, molto più grave, di quanto si è fatto qui ieri o ieri l'altro, non approvando un termine per il passaggio delle strade provinciali all'A.N.A.S. Indubbiamente quella

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

mancata approvazione ha inferto un colpo grave al provvedimento in esame e alla possibile attuazione in profondità della legge. Quest'altro, ripeto, sarebbe un colpo ancora più grave.

Credo che si sia qui tutti d'accordo sul fatto che tutte le provincie, nessuna esclusa, sono animate dalla massima buona volontà. Ma, a base di tutto, si sa, ci sono i quattrini! Per questo, dunque, noi raccomandiamo il nostro emendamento, in modo del tutto particolare, alla attenzione degli onorevoli commissari, ritenendo, appunto, che esso sia determinante per la possibilità di attuazione concreta della legge che stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Faccio presente che, evidentemente, un emendamento come questo, di questa natura, cioè, dovrebbe, qualora fosse preso in considerazione, essere sottoposto all'esame della IV Commissione.

GUARIENTO, Relatore. Io non ho dubbi sulla bontà delle intenzioni degli onorevoli proponenti dell'emendamento, intenzioni che, peraltro, debbo ritenere condivise da tutti i presenti. Tuttavia ripeto qui quanto ho già avuto occasione di dire ai presentatori in privato: questa in esame è una legge sperimentale e provvisoria. Non vorrei, quindi, che, per il desiderio di conseguire l'ottimo, si finisse, poi, per pregiudicare il buono. Temo, infatti, che, qualora questo disegno di legge dovesse tornare davanti alla IV Commissione — proprio per l'esperienza acquisita stamane, che mi dice che la Commissione Finanze e tesoro incontra grandi difficoltà nell'accordare la garanzia dello Stato sui mutui degli Enti locali — si finirebbe veramente per compromettere questo provvedimento e perdere così anche la possibilità di poter impiegare nel miglior modo sperabile le somme che il Tesoro ha messo a disposizione.

RIGAMONTI. Io ho già detto nella mia esposizione poco fa che questo emendamento è un po' la copia di quanto già previsto dall'articolo 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10. La differenza si riduce all'aggiunta, in questa ultima, della precisazione che, nel caso di mancanza di diligenza da parte della provincia, il Ministero del tesoro si può sostituire ad essa nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti. Ora, se l'inserimento di questa aggiunta potesse favorire la approvazione del nostro emendamento, io preciso subito che da parte nostra non ci sarebbero difficoltà ad accettare l'aggiunta stessa: ci sembra infatti una norma cautelativa e giusta.

PRESIDENTE. Qual'è il pensiero del Governo?

GUERRIERI EMANUELE, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Io non credo di poter essere autorizzato ad ipotizzare il pensiero del Ministro; ad ogni modo, io penso che il parere sia di competenza della Commissione finanze e tesoro e non già del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Ciò significherebbe andare a dopo le vacanze. L'importanza dell'emendamento nessuno, qui, la nega, ma ora si tratta di vedere se non sia il caso di convenire con l'onorevole Relatore circa l'opportunità di accontentarsi, per il momento, di una soluzione, che, se non risolve interamente il problema, per lo meno lo avvia.

RIGAMONTI. Quando l'onorevole Relatore ci dice che si tratta di un esperimento, noi, allora, dobbiamo rispondere, affermando, fin d'ora, che questo esperimento andrà sicuramente male. Io ne sono convinto: ripeto, questo emendamento è, per noi, determinante. Con esso, invero, noi, in poco tempo, riusciremo a fare molte cose con quel poco che abbiamo a disposizione.

PRESIDENTE. Per quanto mi riguarda, io mi preoccupo del fatto che si concluda la presente legislatura senza aver concluso nulla. Infatti, se noi facciamo in maniera che il provvedimento venga trasmesso durante le vacanze di fine d'anno al Senato, entro, cioè, quelle due o tre settimane di legislatura che avremo ancora — ed io non credo che ne avremo di più — daremo all'altro ramo del Parlamento la possibilità di approvare, a sua volta, questa legge. Se, invece, ci riserviamo di completare l'esame e procedere alla approvazione di essa dopo le vacanze, probabilmente riusciremo a fare qualcosa noi, ma certamente non il Senato.

FILOSA. Una spiegazione! Come premessa, dico subito che quell'emendamento aggiuntivo interessa moltissimo le provincie meridionali, che sono, certamente, le più interessate alla legge in discussione. Ora, se l'emendamento fosse modificato nel senso che lo Stato da la garanzia solo nei limiti delle deleghe che andranno a liberarsi nel biennio o nel triennio, dovremmo ugualmente chiedere il parere della Commissione Finanze e tesoro?

PRESIDENTE. Certamente. Piuttosto, mi rifaccio all'accenno di poco fa dell'onorevole Rigamonti e avanzo la proposta, di integrare il primo comma dell'emendamento con la riproduzione delle norme, di cui ai primi tre commi dell'articolo 1 della legge 2 gennaio

1952, n. 10, e, contemporaneamente, di sopprimere il secondo comma dell'emendamento. Questa soluzione, ritengo che ci esonererebbe dal sentire il parere della IV Commissione, in quanto si tratterebbe, allora, di una disposizione già in atto per altri settori. Ma sarebbe essa accettata dai proponenti dell'emendamento? Ad ogni modo, ora che è venuto il Ministro, sentiamo il suo parere.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo, innanzitutto, scusa per il forzato ritardo.

Per quanto concerne il secondo comma dell'articolo 20-bis, rilevo subito che pronunciarsi su di esso non può essere competenza, né della nostra Commissione né del mio Dicastero, giacché è evidente che investe la competenza, sul piano parlamentare, della IV Commissione, e sul piano governativo, del Ministero del tesoro. Per quanto riguarda il primo comma, anche su di esso competenti ad esprimersi sono la Commissione finanze e tesoro e il Ministero del tesoro; ad ogni modo, anche noi possiamo esprimere il nostro avviso, che non può non essere negativo, dal momento che si vengono ad assumere oneri da parte dello Stato, di cui ignoriamo persino l'ammontare. Concludo, dichiarandomi contrario all'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Rigamonti ed altri.

PACATI. Circa lo spirito e anche la sostanza dell'articolo aggiuntivo degli onorevoli Rigamonti, Di Nardo e Curti, io sono d'accordo. Però, qui non abbiamo altra soluzione davanti a noi: o limitare la legge, accontentandoci, per ora, del testo del disegno di legge, ovvero, rimandare questa discussione a dopo le vacanze, con, addirittura, la prospettiva di finire, poi, in Aula. Comunque, mi sembra che, eventualmente, potrebbe essere accolta la proposta modificativa dell'emendamento, avanzata dal Presidente secondo la quale questo articolo aggiuntivo 20-bis dovrebbe riprodurre i primi tre commi dell'articolo 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10.

Ad ogni modo, non vi è dubbio che la legge in esame ha bisogno, al pari di tutte le precedenti leggi del genere, di revisione. Non ce n'è una che non abbia subito revisioni. Cominciamo, quindi, a portare avanti quel che è possibile e non blocchiamo completamente il provvedimento. Nella prossima legislatura, se noi ci saremo ancora, riprenderemo l'argomento e, per lo meno per quanto riguarda alcuni punti, lo aggiorneremo e perfezioneremo.

Concludo, insistendo sulla necessità di varare il testo di questo disegno di legge così com'è semmai, con l'inserimento, in questo

articolo aggiuntivo, delle norme di cui ai primi tre commi dell'articolo 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10.

PRESIDENTE. Nonostante la contrarietà di principio del Ministro all'introduzione di un articolo aggiuntivo quale quello proposto dagli onorevoli Rigamonti ed altri, io ritengo — lo ripeto — che sia accettabile un articolo che riproduca i primi tre commi dell'articolo 1 della legge 2 gennaio 1952, n. 10.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Io posso anche accettare, per quanto sia notevolmente modificativa delle disposizioni che sono già previste nella legge, questa dizione. Però, dobbiamo essere ben chiari sul fatto che quell'« autorizzato » non significa affatto una cosa « sistematica », ma vuol dire soltanto che il Ministero può, qualche volta, farlo, ed altro no. Altrimenti, non se ne farebbe nulla, perché le disponibilità finanziarie sono limitate.

RIGAMONTI. Il 20 per cento — che è la parte della spesa a carico delle provincie — costituisce 36 miliardi di anticipazioni, nel giro di otto anni. Non è un forte immobilizzo.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. E il secondo comma lo ritirate?

RIGAMONTI. Con il permesso dell'onorevole Presidente, poiché durante il mio intervento sull'emendamento da noi proposto l'onorevole Ministro non era presente, vorrei ripetere brevemente i due concetti fondamentali che stanno alla base dell'emendamento stesso. Per quanto riguarda la prima parte, va da sé che essa è importante in quanto è notorio quanto sia difficile per questi enti reperire i mutui. Per quanto attiene alla seconda parte, sappiamo tutti che un terzo almeno delle provincie italiane non hanno più la possibilità di contrarre i mutui.

PRESIDENTE. Vorrei a questo punto che l'onorevole Relatore ripetesse brevemente le controdeduzioni.

GUARIENTO, *Relatore*. Sono queste: se si deve tornare alla Commissione Finanze e tesoro, certamente del provvedimento in esame non ne faremo nulla. Conseguentemente, si verrebbero a sacrificare trenta provincie per permettere alle rimanenti di iniziare i lavori.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei farvi considerare una questione, direi, di fondo.

Noi, qui, ci troviamo davanti a una legge la quale ha compiuto un *iter* assai lungo. È una legge, d'altra parte, che corrisponde ad una necessità urgente e insopprimibile. Per quanto, quindi, il disegno di legge possa essere imperfetto e richiedere altri interventi da parte dello Stato, tuttavia, qui, bisogna dimo-

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

strare, intanto, della buona volontà. Il Governo, da parte sua, sta dimostrando molta buona volontà con lo stanziamento di 180 miliardi e la conseguente possibilità di sistemare un buon numero di chilometri di strade provinciali. Del resto, c'è anche il problema di non incidere sull'autonomia dei comuni e delle provincie: autonomia, infatti, significa anche non fare i conti soltanto con i denari dello Stato. Diversamente, lo Stato potrebbe preferire gestire per proprio conto le strade, anziché provincializzarle; e ciò, con conseguente evidente danno politico, ed anche amministrativo, per le provincie.

Questo per quanto riguarda il merito. Per quanto, poi, concerne la possibilità di dilungarsi nella discussione, faccio presente che, se questa legge fra stasera e domani non passa qui, non passa più, perché il tempo che rimane è tale e le prospettive sono tali che, svanita questa occasione, il provvedimento stesso rimarrebbe fermo, chissà per quanto altro tempo.

E allora ognuno tragga le debite conseguenze, assumendosi le proprie responsabilità. È chiaro che, da parte sua, il Governo ha fatto tutto quello che poteva fare.

RIGAMONTI. Noi ci rendiamo conto della situazione, perché abbiamo, senza dubbio, il senso della responsabilità. Ora, io vorrei che fosse chiaro che noi questi nostri emendamenti li abbiamo presentati, in quanto riteniamo siano necessari, proprio per una buona attuazione della legge, e non già per bloccare la legge!

PRESIDENTE. Onorevole Rigamonti, si tratta ora di decidere se varare o non varare il provvedimento, e niente altro. D'altra parte, sono anche io sicuro che, se non lo variamo stasera, non se ne farà più nulla.

POLANO. Siccome vengono fatti qui certi strani discorsi e si parla di assoluta necessità di decidere stasera o mai più, debbo rispondere. Prima di tutto, se non si dovesse varare stasera, non è detto che non sia possibile riunirci domani e, se non bastasse, il 26 o il 27 corrente: per quanto ci riguarda ci impegnamo fin d'ora ad essere presenti. Insomma, abbiamo davanti a noi la possibilità di continuare a studiare le questioni attinenti alla legge in esame, non soltanto oggi e domani, ma per altri cinque o sei giorni, fino al 7 o al 10 gennaio, ossia quanto basta per poter discutere la legge stessa in tutta calma e meditando bene sopra. In secondo luogo, noi pensiamo che la Camera potrà lavorare ancora fino al prossimo mese di aprile.

Quindi io dico, non insistiamo con pressioni di questo genere, ma ragioniamo e ponderiamo. Se stasera non c'è accordo, rimandiamo a domani o al 26, 27 e ritorniamo qui e approviamo la legge. In questa atmosfera non ci sentiamo affatto sereni e disposti ad approvare la legge. Noi non accettiamo, comunque, pressioni di nessuna specie e da nessuna parte.

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Polano, che lei non abbia capito che io ne faccio una questione, oltre che di tempo, anche di merito.

POLANO. Lei sa benissimo, onorevole Presidente, che da parte nostra c'è tutta la migliore buona volontà di portare in porto la questione. Prova ne sia il fatto che noi stessi ci siamo adoperati per far trasferire il provvedimento in sede legislativa, ad evitare, così, perdite di tempo. Tuttavia vogliamo lavorare serenamente.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Vorrei sapere se, accettando il Governo la prima parte dell'emendamento, integrata secondo la proposta del Presidente, i proponenti intendono rinunciare alla seconda parte del loro emendamento, che è del tutto inaccettabile dal Governo.

RIGAMONTI. Insisto sul mantenimento anche del secondo comma; propongo, però, che si proceda separatamente alla votazione delle due parti.

PRESIDENTE. Procedendo alla votazione per divisione, innanzi tutto, do lettura della prima parte dell'articolo 20-bis come risulta integrata dalla mia proposta, accettata dai proponenti dell'articolo e dal Governo, e la pongo in votazione:

« Per l'esecuzione dei lavori, di cui alla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, è autorizzato ad anticipare sui fondi, di cui al precedente articolo 81, la quota di spesa a carico delle Amministrazioni provinciali, previo riconoscimento di debito da parte delle stesse. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici darà comunicazione della anticipazione a quello del tesoro, il quale potrà sostituirsi all'Amministrazione provinciale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il ricavo del mutuo affuirà alle Casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta.

Con decreto del Ministro per il tesoro si provvederà al reintegro del corrispondente

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

(È approvato).

Do, ora, nuovamente lettura del secondo comma dell'articolo aggiuntivo, sul quale i proponenti insistono, mentre il Governo si dichiara nettamente contrario e la cui presa in considerazione comporterebbe necessariamente il parere della IV Commissione Finanze e tesoro:

« Nei casi di dimostrata impossibilità degli Enti locali di garantire i mutui, tale garanzia sarà data dallo Stato ».

Pongo in votazione la presa in considerazione.

(Non è approvata).

Pertanto l'articolo aggiuntivo 20-bis rimane così definitivamente compilato

« Per l'esecuzione dei lavori, di cui alla presente legge, il Ministero dei lavori pubblici in attesa del perfezionamento delle pratiche relative ai mutui, è autorizzato ad anticipare sui fondi di cui al precedente articolo 81, la quota di spesa a carico delle Amministrazioni provinciali, previo riconoscimento di debito da parte delle stesse. In tal caso, il Ministero dei lavori pubblici darà comunicazione della anticipazione a quello del tesoro, il quale potrà sostituirsi all'amministrazione provinciale nell'adempimento delle pratiche necessarie all'ottenimento del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti.

Il ricavo del mutuo affluirà alle Casse dello Stato a copertura dell'anticipazione fatta.

Con decreto del Ministro per il tesoro si provvederà al reintegro del corrispondente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

L'onorevole Grezzi, a seguito dell'introduzione, all'articolo 20, dell'emendamento relativo al controllo e vigilanza, da parte del Ministero dei lavori pubblici, sulle operazioni di appalto e sulla progettazione ed esecuzione dei lavori, ha presentato il seguente articolo 20-ter:

« La norma di cui all'articolo 20, terzo comma, non si applica quando i lavori siano eseguiti senza alcun contributo da parte dello Stato ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione detto emendamento, al quale non sono contrari, né il relatore, né il Governo.

(È approvato).

Gli onorevoli Curti, Rigamonti ed altri propongono il seguente articolo aggiuntivo 20-quater:

« Il Ministro per i lavori pubblici, sulla base dei piani previsti dall'articolo 16, predisporrà un piano indicativo del riparto dei contributi a favore delle varie provincie, per ciascuno degli otto esercizi finanziari di cui all'articolo 20, in rapporto ai rispettivi stanziamenti ».

L'onorevole Curti ha facoltà di illustrare questo articolo aggiuntivo, al quale io personalmente mi dichiaro del tutto favorevole.

CURTI. La ragione del nostro emendamento aggiuntivo è molto semplice. Che cosa abbiamo detto all'articolo concernente il piano per la classificazione di strade provinciali, ossia all'articolo 19? Che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni Amministrazione provinciale dovrà aver formato il piano di tutte le strade che, alla data stessa, possiedono i requisiti prescritti dall'articolo, ossia che rientrano tra le strade provinciali. È evidente, però, che, affinché un tale piano possa avere pratica attuazione, è necessario che le singole provincie sappiano, in precedenza, su quale contributo statale potranno contare, anno per anno. Da qui il nostro emendamento.

È questa una precisazione che si ha anche per altre disposizioni di legge. D'altra parte, questo sarebbe pur sempre un impegno di massima da parte del Ministero.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Su questo emendamento, il Governo si rimette alla Commissione.

GUARIENTO, *Relatore*. Ritengo l'emendamento accettabile, anche perché in questo modo le singole provincie potranno fare preventivamente un piano di lavori.

PRESIDENTE. Leggo nuovamente e pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 20-quater, per il quale il relatore è favorevole, mentre il Governo si rimette alla Commissione:

« Il Ministro per i lavori pubblici, sulla base dei piani previsti dall'articolo 16, predisporrà un piano indicativo del riparto dei contributi a favore delle varie provincie, per ciascuno degli otto esercizi finanziari di cui all'articolo 18, in rapporto ai rispettivi stanziamenti ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

Abbiamo ora il seguente articolo aggiuntivo degli onorevoli Messinetti e Magno:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i proventi relativi alla tassa di circolazione degli autoveicoli saranno devoluti, per un quarto, ai comuni e, per tre quarti, alle Amministrazioni provinciali.

La ripartizione delle quote suddette avverrà, per metà, in rapporto all'ampiezza della rete stradale e, per metà, in rapporto alle superficie territoriale di ciascuna provincia e di ciascun comune ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Non è accettabile questo emendamento, il cui argomento è del tutto estraneo all'oggetto in discussione.

PRESIDENTE. È vero, non è in argomento. Pregherei, quindi, l'onorevole Messinetti di ritirarlo.

MESSINETTI. Noi stiamo facendo qui una legge che serve semplicemente e unicamente ad alcune provincie ricche. Infatti, le provincie più povere credete proprio che utilizzeranno questa legge? Sicuramente no! I comuni, poi — i quali, secondo la legge, dovrebbero essere sgravati di un certo numero di chilometri di strade — verranno a trovarsi gravati dai chilometri di strade costruite dalla Cassa del Mezzogiorno e delle strade di bonifica, per cui, in effetti, non avranno alcun sgravio.

Vogliamo, allora, o no, mettere questi comuni in condizioni di far fronte a questo problema? Qualche cosa ai comuni e alle provincie povere va pure dato!

Il contributo statale sarà ripartito tra le varie provincie in modo adeguato, ossia, esso sarà tanto minore, quanto più buono sarà il bilancio di ogni singola provincia. È evidente, quindi, che quelle più depresse del Sud avranno di più, mentre quelle settentrionali, che hanno un bilancio buono, avranno di meno e, magari, nulla.

D'altra parte, i comuni sono, in effetti, quelli che trarranno i maggiori vantaggi dalla legge: è vero che essi non avranno nulla come contributi, ma è anche vero che si scaricheranno di chilometri e chilometri di strade, prevalentemente in cattivo stato, per assumersi quelle di bonifica o della Cassa del Mezzogiorno che sono, invece, buone.

PRESIDENTE. L'onorevole Messinetti insiste nel suo emendamento?

MESSINETTI. No: lo ritiro. A me è sufficiente aver posto il problema.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'articolo 21, nel quale — per motivi di coordina-

mento — devono essere soppresse le parole: « primo e secondo comma ». Ne do lettura e, nessuno chiedendo di parlare o presentando emendamenti, lo pongo in votazione:

(Dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità e urgenza).

« La concessione di contributi di cui all'articolo 20 della presente legge, comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere relative a tutti gli effetti di legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 22. Ne do lettura:

(Indennità di espropriazione).

« Per le espropriazioni necessarie per i lavori di costruzione di nuove autostrade o di strade che rientrano nella competenza della Azienda nazionale autonoma per le strade statali l'indennità è determinata nella misura corrispondente alla media del valore venale e dell'imponibile netto catastale capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni del fondo e della località ».

VERONESI. A me sembra che questo articolo sia mal locato tra le norme transitorie di questa legge. Esso, infatti, ha un ambito di applicazione del tutto diverso, in quanto parla di autostrade che verranno costruite dall'A.N.A.S., non già in base a questa legge, bensì a qualsiasi altro titolo.

Eccomi, allora, a proporre di stralciare l'articolo dalla legge e di farne oggetto, eventualmente, di un provvedimento a sé. Del resto, proprio pochi minuti fa, per lo stesso motivo, abbiamo chiesto all'onorevole Messinetti di voler ritirare il suo articolo aggiuntivo, relativo ad una nuova ripartizione della tassa di circolazione.

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*. Faccio presente che, con l'articolo 21 che abbiamo già approvato e nel quale si parla di dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere relative a tutti gli effetti di legge, ci riferiamo alla facoltà, anzi al diritto, da parte degli organi competenti, di espropriare, nell'ambito delle formalità previste dalla legge, terreni, zone, ecc. Da qui la norma relativa all'indennità di espropriazione, che va, appunto, riferita a questi casi e non ad altri, per i quali ultimi ci sono già le leggi di carattere generale che si riferiscono agli espropri per lavori pubblici.

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

VERONESI. È evidente che, se veramente si tratta dei soli lavori previsti in applicazione della presente legge, in questo caso è materia pertinente di questa legge. Ma, allora, bisogna cambiare il testo dell'articolo.

Propongo pertanto il seguente articolo sostitutivo:

« Per le espropriazioni necessarie per i lavori da eseguirsi in applicazione della presente legge, l'indennità è determinata nella misura corrispondente alla media del valore venale e dell'imponibile netto catastale capitalizzato ad un tasso dal 3,50 per cento al 7 per cento, a seconda delle condizioni del fondo e della località ».

TOGNI, *Ministro dei lavori pubblici*, Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Veronesi.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 23.

(*Strade di bonifica*).

« Con il procedimento stabilito con l'articolo 10 si provvede anche alla classificazione delle strade costruite come opere pubbliche di bonifica o a cura dello Stato in base a disposizioni speciali e già collaudate alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Il Ministro, onorevole Togni, ha presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: disposizioni speciali, aggiungere le altre o dalla Cassa per il Mezzogiorno ».

Pongo in votazione. innanzitutto, la prima parte dell'articolo, fino alle parole: « disposizioni speciali », comprese.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'emendamento aggiuntivo del Ministro Togni.

(È approvato).

Pongo, infine, in votazione il resto dell'articolo 23.

(È approvato).

Pongo in votazione la nuova formulazione dell'articolo 23:

(*Strade di bonifica*).

« Con il provvedimento stabilito con l'articolo 10 si provvede anche alla classificazione delle strade costruite come opere pubbliche

di bonifica o a cura dello Stato, in base a disposizioni speciali, o dalla Cassa per il Mezzogiorno e già collaudate alla data di entrata in vigore della presente legge ».

(È approvata).

Do lettura dell'articolo 24 e, non essendovi emendamenti, lo pongo in votazione:

(*Copertura degli oneri finanziari*).

« Agli oneri finanziari dipendenti dall'applicazione dell'articolo 20 per l'esercizio 1957-1958 si provvederà a carico del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo per provvedere ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

(È approvato).

Propongo la sostituzione del titolo della legge con il seguente: « Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Do lettura dell'ordine del giorno illustrato dall'onorevole Margherita Bontade nella discussione generale e lo pongo in votazione:

« La VII Commissione (Lavori pubblici), passando all'approvazione del provvedimento riguardante la classificazione e sistemazione delle strade di uso pubblico,

ravvisa la necessità di invitare il Ministro per i lavori pubblici a chiedere al tesoro ulteriori fondi fino alla somma di due miliardi annui, per incrementare quelli del Capitolo 229 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso, relativi ai materiali di costruzione per cantieri di lavoro approvati dal Ministero del lavoro per la costruzione e sistemazione di strade comunali o provinciali ».

(È approvato).

Do lettura del seguente ordine del giorno degli onorevoli Angelucci Nicola ed altri:

« La Camera,

ritenuto che moltissimi comuni, nonostante lo sgravio di onere derivante dalla provincializzazione di talune strade, non dispongono di mezzi finanziari adeguati al compito

LEGISLATURA II — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 1957

fondamentale della manutenzione della rete viaria,

fa voti

a che ogni anno venga fissata una aliquota degli stanziamenti per i cantieri scuola di lavoro da destinare alla manutenzione delle strade comunali ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta e del disegno di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

GUI e BETTIOL GIUSEPPE: « Norme relative all'espropriazione di terreni e all'attuazione di opere nella zona industriale e nel porto fluviale di Padova » (2910):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	27
Voti contrari	4

(La Commissione approva).

e del disegno di legge.

« Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico » (2666):

Presenti e votanti	32
Maggioranza	17
Voti favorevoli	31
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2666, le proposte di legge nn. 459 e 1593 risultano assorbite e verranno, quindi, cancellate dall'ordine del giorno.

Hanno preso parte alla votazione.

Angelucci Nicola, Baglioni, Biagioni, Bianchi Chieco Maria, Bontade Margherita, Cavazzini, Cervellati, Curcio, Curti, De Capua, Di Leo, De Marzi, Di Nardo, Filosa, Garlato, Giacone, Giglia, Grezzi, Guariento, Marconi, Merenda, Messinetti, Musolino (solo per il disegno di legge n. 2666), Pacati, Pasini, Pignatone, Polano, Quintieri, Rigamonti, Sanzo, Scotti Francesco e Veronesi.

La seduta termina alle 19,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI